



Città di Siderno

Provincia Di Reggio Calabria

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

Legge Regionale n.17 del 21/12/2005 e art.4 Deliberazione C.R. n. 147/2000

La Commissione Straordinaria
dott.ssa Maria Stefania Caracciolo
dott.ssa Matilde Mulè
dott. Augusto Polito

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Nicola Tucci

— — — — —
C R I T E R I A

Città:Ricerche:TERritorio:Innovazione:Ambiente
via Cugia, 14 09129 Cagliari (Italy)
tel. +39 070303583 - fax +39 070301180
E-mail: criteriaweb.com;
www.criteriaweb.com

Ing. Paolo Bagliani

Geol. Maurizio Costa

Gruppo di lavoro

Ing. Silvia Cuccu *aspetti progettuali*

Cinzia Marcella Orrù *GIS e cartografia*

Biol. Patrizia Carla Sechi *aspetti biotici*

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Gennaio 2021

Indice

Titolo 1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Articolo 1. Generalità.....	1
Articolo 2. Finalità.....	3
Articolo 3. Ambito di intervento.....	3
Articolo 4. Tempi e modalità di attuazione del Piano.....	3
Articolo 5. Elaborati del Piano.....	3
TITOLO 2. MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO.....	5
Articolo 6. Definizioni e parametri.....	5
Articolo 7. Suddivisione del Demanio Marittimo: Ambiti e Zonizzazione.....	5
Articolo 8. Aree per le concessioni turistico – ricreative.....	6
Articolo 9. SL - Spiaggia libera.....	13
Articolo 10. SLE - Spiaggia libera - Fascia dei 5 metri della battigia.....	14
Articolo 11. AN - Area naturalistica.....	14
Articolo 12. ANR - Aree naturalistiche da riqualificare.....	15
Articolo 13. AV - Aree verdi attrezzate.....	16
Articolo 14. ASR - Area per attività sportive e ricreative per il tempo libero.....	17
Articolo 15. SPD - Spazio Parking Dog.....	17
Articolo 16. AE - Area grandi eventi.....	18
Articolo 17. Emissioni sonore.....	18
Articolo 18. Emissioni in atmosfera.....	18
Articolo 19. Approvvigionamento energetico, idrico e smaltimento dei reflui delle concessioni demaniali marittime.....	18
Articolo 20. Raccolta dei rifiuti.....	19
Articolo 21. Pulizia della spiaggia.....	19
Articolo 22. Viabilità ed accessibilità alla spiaggia.....	20
Articolo 23. Illuminazione.....	21
Articolo 24. Abbattimento delle barriere architettoniche.....	22
Articolo 25. Segnaletica.....	22
TITOLO 3. DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO.....	23
Articolo 26. Norme generali.....	23
Articolo 27. Rilascio di concessioni demaniali marittime.....	23
Articolo 28. Procedure edilizie.....	24
Articolo 29. Rimozione opere eseguite e ripristino dei luoghi.....	25
Articolo 30. Classificazione, disciplina e pubblicità dei prezzi.....	25
TITOLO 4. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO.....	26

Articolo 31. Disposizioni generali	26
Articolo 32. Caratteristiche tipologiche dei manufatti.....	27
Articolo 33. Caratteristiche tecnico-impiantistiche dei manufatti.....	29
Articolo 34. Sistemi costruttivi, materiali e colori	30
Articolo 35. Arredo urbano.....	31
TITOLO 5. FATTIBILITÀ GEOLOGICA (DELLE AZIONI DI PIANO) E RELATIVE PRESCRIZIONI	32
Articolo 36. Disposizioni generali	32
Articolo 37. Classe 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni	32
Articolo 38. Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni.....	32
Articolo 39. Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni	33
Articolo 40. Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni	33
APPENDICE 1. DISCIPLINA DELLE AREE A PERICOLO DI EROSIONE COSTIERA SECONDO IL PSEC	35
APPENDICE 2. DISCIPLINA DELLE AREE A RISCHIO IDRAULICO SECONDO IL PAI	40

Titolo 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Generalità

1. Il presente Piano Comunale di Spiaggia (PCS) costituisce lo strumento di pianificazione particolareggiato attraverso il quale vengono disciplinate e localizzate le attività turistico – ricreative (richiamate all'art. 8 comma 3 della L.R. n.17/2005) e regolamentati gli usi nelle aree ricadenti all'interno del demanio marittimo.
2. In applicazione dell'art. 17 del PIR “valenza turistica delle aree demaniali” il litorale del Comune di Siderno è stato classificato nella **categoria B** in base alla valutazione delle caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche, alla balneabilità delle acque, all'accessibilità dei servizi e alle strutture ed attrezzature annesse per lo svolgimento delle attività previste dal Piano.
3. Forma parte integrante del presente Piano la cartografia che studia ed individua le aree demaniali oggetto di gestione da parte del Comune di Siderno, le destinazioni d'uso, le concessioni in corso di validità e quelle previste in progetto.
4. Il presente Piano è redatto ai sensi delle seguenti normative e relative atti, circolari e norme di settore nazionale e comunitario da esse richiamate o direttamente correlate:
 - Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione;
 - Legge Regionale n.17 del 21/12/2005 “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo;
 - Piano di Indirizzo Regionale (PIR) di utilizzo delle aree del Demanio marittimo per finalità turistico - ricreative approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.147 del 12 giugno 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 luglio 2007 supplemento straordinario n.3 al B.U.R.C. n.12 del 30 giugno 2007 Parti I e II;
 - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Norme di attuazione e misure di salvaguardia;
 - Piano Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC) – Norme di attuazione.
5. Ai sensi della L.R. n.17/2005 e dell'art. 5 comma 2 del PIR non sono ammesse nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del demanio marittimo, non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive.
6. Deve essere garantito il carattere pubblico del demanio marittimo e il libero accesso all'area demaniale e al mare; pertanto non è ammessa la realizzazione di opere che impediscono e che siano di ostacolo al libero accesso all'arenile, alla spiaggia e al mare.
7. Nelle zone foci del reticolo idrografico defluenti nel territorio costiero di Siderno, la disciplina degli interventi è normata dalla legislazione nazionale e regionale di

settore, dal PAI della Regione Calabria e relative Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia. Eventuali interventi sono subordinati ad uno studio che valuti l'influenza sulla dinamica costiera e sul naturale deflusso dei corsi d'acqua, con particolare attenzione al caso di contemporanea mareggiata e, in ogni caso, in osservanza delle prescrizioni e dei pareri previsti dal Piano Stralcio di Bacino di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

8. Nel litorale sabbioso, in particolare nelle aree di spiaggia e di duna, è vietata la realizzazione di opere riflettenti il moto ondoso, quali ad esempio muri di contenimento, plateazioni, scogliere artificiali, che possano contribuire all'erosione del litorale, ciò al fine di evitare che qualunque intervento possa determinare impatti negativi sulla morfodinamica costiera e sul regime sedimentologico del paraggio e dell'Unità Fisiografica di appartenenza. Sono fatte salve le opere aventi finalità pubblica e di difesa costiera, le quali comunque sono subordinate agli esiti positivi degli studi e dei pareri previsti dal Piano Stralcio per la Difesa delle Coste (P.S.E.C) e dalle norme di settore. Inoltre, non sono consentiti interventi che movimentano volumi significativi di sedimenti con l'ausilio di mezzi meccanici e che creano modifiche all'assetto morfologico della spiaggia e al suo profilo naturale, con esclusione degli interventi aventi finalità pubblica di mitigazione dei rischi di erosione costiera. Ad esclusione delle opere di difesa dall'erosione costiera, sono altresì vietate opere realizzate interamente o parzialmente in mare che possano influire sulla dinamica litorale. Nel caso di pontili mobili galleggianti o di campi boe con gavitelli semplicemente ancorati al fondo, la loro realizzazione è vincolata alla realizzazione di uno studio specifico volto a dimostrare che le soluzioni tecniche adottate riducano e, tendenzialmente, annullino il loro effetto sul regime del litorale. L'utilizzo delle aree demaniali deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.
9. La pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle residui di biomassa derivante da banchi di Posidonia sedimentata, dovrà essere condotta esclusivamente se autorizzata, preferibilmente con mezzi manuali e in condizioni documentate di scarsa accessibilità alla balneazione. Sono in ogni caso da preferire soluzioni che prevedono l'allontanamento della Posidonia dalla spiaggia e l'accumulo dei depositi sul piede della duna, evitando così la rimozione e il trasporto in impianti di smaltimento o trattamento autorizzati.
10. Nell'arenile sono vietati: interventi che pregiudichino lo stato di qualità dei luoghi o che possano generare processi di dilavamento, di erosione del suolo e della costa; la demolizione o riduzione delle formazioni dunari appartenenti a qualunque stadio evolutivo (libero, stabilizzato, semistabilizzato o embrionale); l'alterazione della flora e della vegetazione esistente; lo sversamento di reflui e prodotti inquinanti.

11. Il rilascio di nuove concessioni in aree attualmente non raggiungibili dalla viabilità pubblica dovrà essere subordinato alla realizzazione della viabilità prevista in progetto, nonché delle reti tecnologiche e delle modalità di scarico per come previsto dagli art. 6 e 7 del PIR.

Articolo 2. Finalità

Le norme del presente Piano, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, disciplinano gli usi per le zone omogenee individuate e stabiliscono per ciascuna di esse le tipologie di concessione e il relativo standard sui servizi con particolare riferimento alle aree da destinare all'uso turistico-ricreativo e alle attrezzature connesse.

Le concessioni demaniali marittime esistenti alla data di approvazione del PCS rilasciate per uso turistico-ricreativo costituiscono l'attuale stato d'uso del Demanio Marittimo. Per quanto concerne le nuove concessioni aventi rilevanza economica previste in progetto si rimanda alle disposizioni emanate dalla Regione Calabria; per queste si richiama l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione, escludendo il rinnovo automatico, in osservanza di quanto definito dalle direttive comunitarie e da relativi dispositivi normativi nazionali e regionali di settore.

Articolo 3. Ambito di intervento

Le presenti disposizioni assumono valore di norma all'interno dell'area di intervento del PCS i cui limiti sono definiti dal confine tracciato dalla Dividente Demaniale del presente Piano.

Articolo 4. Tempi e modalità di attuazione del Piano

1. Il P.C.S. può essere modificato in qualsiasi momento, previa osservanza della stessa procedura del Piano originario. In caso di ristrutturazione dei manufatti costituenti le strutture in concessione, è fatto obbligo di adeguare alle disposizioni del Piano le strutture insistenti sulle concessioni esistenti. Tale obbligo riguarda anche le eventuali modifiche e/o integrazioni al Piano stesso successivamente intervenute.
2. Il P.C.S. si attua attraverso: interventi pubblici, inerenti le opere di urbanizzazione e attrezzature pubbliche e/o di pubblico interesse; interventi privati, inerenti la realizzazione degli stabilimenti necessari all'esercizio delle attività consentite previa concessione demaniale marittima delle aree interessate in conformità alla disciplina del Piano Comunale di Spiaggia e delle norme e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 5. Elaborati del Piano

Il Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Siderno risulta composto dagli elaborati di seguito elencati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente:

ELABORATI PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA		
Elaborati grafico-testuali	Relazione generale	
	Relazione paesaggistico - ambientale	
	Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo	
	Norme Tecniche di Attuazione	
	Allegato A – Dati Catasto e SID	
	Documentazione fotografica	
STATO ATTUALE - Elaborati cartografici		
Tav. n. 1	scala 1:10.000	Inquadramento territoriale
Tav. n. 2	scala 1: 5.000	Stralcio Piano Regolatore Generale
Tav. n. 3.1, n. 3.2, n. 3.3	scala 1:2.000	Planimetria catastale
Tav. n. 4.1, n. 4.2, n. 4.3	scala 1:2.000	Intestazione immobili
Tav. n. 5.1, n. 5.2, n. 5.3	scala 1:2.000	Vincolistica
Tav. n. 6.1, n. 6.2, n. 6.3	scala 1:2.000	Planimetria dei servizi e delle reti
Tav. n. 7.1, n. 7.2, n. 7.3	scala 1:2.000	Stato di fatto
Tav. n. 8.1, n. 8.2, n. 8.3	scala 1:2.000	Incongruenze relative al catasto e al S.I.D.
STATO DI PROGETTO - Elaborati cartografici		
Tav. n. 9	scala 1:5.000	Ambiti di piano
Tav. n. 10.1, n. 10.2, n. 10.3	scala 1:2.000	Stato di progetto su base catastale
Tav. n.11.1, n. 11.2, n. 11.3	scala 1:2.000	Stato di progetto su base ctr
Tav. n. 12	scala 1:200	Tipologia insediativa
Tav. n.13.1, n. 13.2, n. 13.3	scala 1:2.000	Trasposizione della fattibilità geologica sull'elaborato pianificatorio

ALLEGATI			
Allegato 1	Verifica di Assoggettabilità a VAS – Rapporto Preliminare Ambientale		
		<i>1:2.500</i>	Carta della vegetazione
		<i>1:20.000</i>	Vincoli di tutela area vasta
Allegato 2	Studio Geomorfologico		
	G1	<i>1:5.000</i>	Carta geologica ed ubicazione indagini
	G2	<i>1:5.000</i>	Carta geomorfologica
	G3	<i>1:5.000</i>	Carta dei vincoli PAI
	G4_1	<i>1:5.000</i>	Carta delle pericolosità geologiche
	G5_1	<i>1:5.000</i>	Carta della fattibilità delle azioni di piano
			Indagini geotecniche e geofisiche

TITOLO 2. MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

Articolo 6. Definizioni e parametri

Per quanto attiene le definizioni e i parametri di riferimento per il progetto di Piano si assumono le definizioni e i parametri stabiliti dal Codice nella Navigazione, dal PIR, dalla L.R. 21 dicembre 2005, n. 17, dalla dal PSEC e dal PAI.

Articolo 7. Suddivisione del Demanio Marittimo: Ambiti e Zonizzazione

1. Allo scopo di individuare e qualificare le aree del Demanio Marittimo, il litorale del Comune di Siderno è stato suddiviso in tre ambiti: sud, centro e nord. Nell'ambito centrale si distingue un'area demaniale marittima a monte della strada lungomare (**Lato Monte**), dove prevalgono i caratteri urbani dell'insediamento, mentre l'arenile si estende immediatamente a valle della strada (**Lato Mare**). All'interno dei suddetti ambiti, sud, centro e nord, il PCS individua le **zone omogenee**, suscettibili di diversa e opportuna destinazione e regolamentazione, stabilendo per ciascuna di esse le tipologie di intervento ammissibili e le relative norme d'uso.

2. Zone omogenee:

SL. Spiaggia libera: area del Demanio Marittimo destinata alla libera fruizione, non assentibile a concessione turistico-ricreativa.

SLB. Spiaggia libera-Fascia dei 5 metri dalla battigia: area del Demanio Marittimo individuata dalla fascia di battigia profonda 5 metri a partire dalla linea di riva, utilizzabile solo per il libero transito e per ragioni di sicurezza.

SLE. Superficie arenile riportato in catasto in erosione: area del Demanio Marittimo che corrisponde al settore di spiaggia eroso ricompreso tra la linea di costa catastale e la linea di costa rilevata nel 2015.

AN. Area naturalistica: area del Demanio Marittimo che comprende i settori di spiaggia in cui insistono formazioni dunali in vari stadi evolutivi, cioè dune libere, embrionali, stabilizzate o semistabilizzate dalla vegetazione propria degli habitat psammofili e dei litorali sabbiosi.

AFP. Aree e fabbricati ad uso pubblico: terreni e fabbricati del Demanio Marittimo intestate ad Enti Pubblici o in locazione ad essi per lo svolgimento di servizi pubblici.

AV. Aree verdi attrezzate: aree del Demanio Marittimo destinate alla realizzazione di giardini urbani a fruizione pubblica, percorsi di fruizione per le attività ricreative e inserimento di arredi urbani.

ASR. Area per attività sportive e ricreative per il tempo libero: aree del Demanio Marittimo in cui si prevede la realizzazione di strutture ricreative/sportive.

ANR. Aree naturalistiche da riqualificare: aree del Demanio Marittimo che comprende settori litoranei che necessitano di interventi di riqualificazione

naturalistica e ambientale, atti a migliorare le condizioni strutturali e funzionali delle componenti ambientali costiere, come le formazioni dunali e la vegetazione psammofila.

SPD. Spazio parking dog: area del demanio marittimo destinata alla fruizione libera con animali domestici.

AE. Area grandi eventi: area del Demanio Marittimo destinata all'installazione di manufatti e impianti di facile rimozione per eventi occasionali, spettacoli e manifestazioni temporanee.

Articolo 8. Aree per le concessioni turistico – ricreative

1. Le **Aree per le concessioni turistico-ricreative**, comprendono le aree demaniali marittime vigenti o da assegnare in concessione per il posizionamento di manufatti per la prestazione di servizi annessi, sia Lato Mare che Lato Monte rispetto alla viabilità "lungomare".
2. Negli elaborati cartografici di progetto le "Aree per concessioni turistico-ricreative" individuano gli spazi concessori vigenti o da assegnare in Concessione Demaniale Marittima (CDM) per il posizionamento di manufatti e per l'esercizio dei servizi turistico – ricreativi.
3. Le Aree per le Concessioni Turistico - Ricreative sono state suddivise in:

Aree CDM per Stabilimento balneare vigenti: Aree demaniali marittime concesse e in corso di vigenza destinate a strutture attrezzate per la balneazione e annessi servizi, comprendenti zona d'ombreggio, servizi di spiaggia ed eventualmente di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico-ricreative;

Aree CDM per Stabilimento balneare da assegnare: Aree demaniali marittime da concedere, mediante appalto ad evidenza pubblica, destinate a strutture turistico-ricreative, comprendenti zona d'ombreggio, servizi di spiaggia ed eventualmente di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico-ricreative;

Aree CDM per Zone di Soggiorno all'Ombra da assegnare: Aree demaniali marittime da concedere, mediante appalto ad evidenza pubblica, per zona d'ombreggio, per la sola posa di ombrelloni e lettini ed eventuale chiosco bar per la vendita di cibi e bevande preconfezionate e senza mescita;

Aree CDM per Stazionamento imbarcazioni da assegnare: Aree demaniali marittime da concedere per la sosta, il varo, l'alaggio di natanti di lunghezza fuori tutto pari o inferiore ai 10 m;

Aree per Strutture turistico – ricreative vigenti: Aree demaniali marittime posizionate a monte del Lungomare (Lato Monte) concesse ed in corso di vigenza, destinate a servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico-ricreative e sportive;

Aree per Strutture turistico – ricreative da assegnare: Aree demaniali marittime previste a monte del Lungomare (Lato Monte) da concedere per servizi chiosco bar, ristorazione e posa tavolini e sedie, mediante appalto ad evidenza pubblica.

Superficie di Ampliamento concessioni vigenti: Aree demaniali marittime concedibili per l'ampliamento della superficie attuale delle concessioni vigenti n.2, n.11, n.20 e n.26 solo a seguito della scadenza dell'attuale titolo concessorio o previa modifica dello stesso.

Zona di Possibile adattamento temporaneo: Aree demaniali marittime concedibili eccezionalmente agli "Stabilimenti balneari" vigenti n.12, n.13 e n.14 per spostamenti o estensioni del fronte mare degli stabilimenti stessi, esclusivamente nei casi in cui, per fenomeni di erosione della linea di riva e riduzione della profondità della spiaggia, non fosse possibile il posizionamento o l'occupazione dell'intera superficie in concessione. Su Relazione dell'UTC, il Responsabile può autorizzare "nuovi vertici topografici" per l'impianto dello Stabilimento balneare con l'occupazione delle superfici indicate negli elaborati di Piano quali "zone di possibile adattamento temporaneo". Gli eventuali spostamenti o estensioni delle concessioni demaniali, sono possibili a condizione che rispettino la distanza di 50 metri lineari tra concessioni e non interferiscano con la percentuale pari al 30% di aree destinate alla libera balneazione nello stesso tratto di arenile.

Aree temporanee per lo svolgimento di attività ad iniziativa di coop. e assoc. ONLUS: area demaniale marittima a carattere temporaneo destinata all'espletamento di sport da spiaggia, attività ludiche, manifestazioni culturali, sociali e religiose ad iniziativa di cooperative e associazioni ONLUS. Tali aree dovranno essere concesse attraverso procedure ad evidenza pubblica.

4. Le Aree per le Concessioni Demaniali Marittime dovranno essere obbligatoriamente disposte tra loro ad una distanza non inferiore a 50 metri lineari.
5. Le concessioni preferibilmente non dovranno essere localizzate in corrispondenza dei punti di accesso alla spiaggia, in modo da non occludere l'accesso libero alla spiaggia e le visuali più significative. Qualora ciò non fosse possibile, dovrà comunque essere garantito il pubblico accesso alla spiaggia anche attraverso gli spazi occupati dalla concessione demaniale marittima dei servizi turistico-ricreativi.
6. Nell'area del Demanio Marittimo "Lato Mare" le concessioni saranno pluriennali e temporanee con carattere di stagionalità, cioè con una durata di esercizio continuativo per un periodo minimo di 4 mesi e massimo di 6 mesi. Le strutture e i manufatti di cui alle attività e servizi di concessione stagionale devono essere montate e rimosse in tutte le loro parti, nessuna esclusa, entro l'intervallo temporale previsto; le aree libere devono essere reintegrate conformemente ai loro caratteri paesaggistici e ambientali originari.
7. Nelle aree del Demanio Marittimo "Lato Monte" le concessioni saranno pluriennali e temporanee con carattere annuale, cioè con una durata minima di esercizio continuativo di 12 mesi e per tutta la durata prevista dal titolo concessorio. Per queste il parere paesaggistico – ambientale non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare. Le concessioni sono individuate negli elaborati cartografici di Piano. Eventuali strutture e manufatti di facile rimozione per le attività e servizi di concessione annuale devono essere rimosse in tutte le loro

parti, nessuna esclusa, alla cessazione dell'attività ed alla scadenza della concessione demaniale marittima.

8. Non potranno essere assegnate nuove Aree CDM per Stabilimento balneare in aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica.
9. Per il montaggio delle strutture stagionali, nei 30 (trenta) giorni antecedenti l'avvio dell'attività, e comunque entro il 31 maggio, i titolari delle Concessioni Demaniali Marittime possono adoperare mezzi meccanici, previa autorizzazione del Comune e comunicazione all'Autorità Marittima territorialmente competente. La comunicazione dovrà indicare i giorni, la ditta incaricata e i mezzi utilizzati (targa e/o telaio) per le operazioni in questione.
10. All'atto dell'effettiva installazione dello "Stabilimento balneare", e comunque entro e non oltre il 15 giugno dell'anno di riferimento, il titolare della concessione demaniale ove sono installate le strutture e i manufatti, dovrà fornire al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, copia della sopracitata attestazione di sicurezza.
11. Le concessioni demaniali previste in spiaggia (Lato Mare) dovranno obbligatoriamente prestare il servizio di salvamento a mare e di primo soccorso dotandosi di tutta l'attrezzatura necessaria nel rispetto delle normative vigenti di settore.
12. È fatto obbligo al concessionario l'occupazione dell'intera area in concessione sia in lunghezza che in profondità. L'area in concessione dovrà essere delimitata attraverso l'uso di recinzioni aventi una altezza non superiore a 1,50 metri e realizzate con materiali ecocompatibili (es. palo e corda).
13. Nelle aree in concessione gli accessi al mare devono essere espressamente indicati con segnali indicatori posti al limite delle concessioni. Deve essere consentito l'accesso libero e gratuito al mare anche attraverso lo spazio concessorio assegnato per l'esercizio dei servizi turistico-ricreativi.
14. Le Aree CDM per Stabilimento balneare posizionate Lato Mare dovranno essere messe in posto ad una distanza minima di 1,5 metri rispetto al muro di sottoscarpa del lungomare. Tale spazio deve essere destinato alla realizzazione delle rampe di accesso allo stabilimento, nell'osservanza delle normative di settore per la fruizione in sicurezza delle utenze diversamente abili e con difficoltà motorie.
15. Il servizio di pulizia nelle aree affidate in concessione deve obbligatoriamente essere garantito dal concessionario. Nei 30 giorni precedenti l'avvio dell'attività è consentito l'uso di mezzi meccanici per la pulizia e la sistemazione dell'arenile in concessione previa comunicazione al Comune e all'Autorità Marittima competente.
16. All'interno delle concessioni dovranno obbligatoriamente essere inseriti appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
17. Le nuove concessioni previste per "Zone di Soggiorno all'Ombra" attualmente non raggiungibili dalla viabilità pubblica potranno essere autorizzate solo a

seguito della realizzazione della nuova viabilità pubblica prevista dal presente Piano e dovranno essere destinate esclusivamente alla sola posa di ombrelloni e lettini con l'eventuale posizionamento di un chiosco bar per la vendita di cibi e bevande preconfezionate e senza miscita. Tali concessioni potranno essere modificate in "Stabilimenti balneari" esclusivamente a seguito della realizzazione degli allacci alle reti tecnologiche e degli scarichi come previsto dagli artt 6 e 7 del PIR.

18. Gli "Stabilimenti balneari" sono costituiti dalle seguenti parti: zona per soggiorno all'ombra destinata al posizionamento di dispositivi di ombreggiatura; zona per servizi di spiaggia destinata al posizionamento di strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento (depositi per sedie, ombrelloni e arredi mobili; ufficio gestore, cabine-spogliatoio, servizi igienici e docce, coperture, chiosco bar, box ricovero attrezzature e servizi di salvataggio e primo soccorso).
19. Gli "Stabilimenti balneari" sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da (1 a 4 Super), in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi (riportati nella tabella A del PIR), relativi sia alla sistemazione dell'area, alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte. Uno stabilimento per essere classificato nel modo suddetto deve possedere tutti i requisiti obbligatori (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala) ed un numero variabile tra i requisiti facoltativi.
20. Gli "Stabilimenti balneari" in cui è prevista la realizzazione di attività sportive e ricreative, quali campi beach tennis e beach volley, dovranno prevedere, sempre all'interno dello spazio concessorio assegnato, spazi per servizi spiaggia all'aperto. La gestione e il mantenimento delle attrezzature necessarie è a carico del concessionario. Le stesse dovranno essere dimensionate nel rispetto della normativa in materia.
21. Gli "Stabilimenti balneari" dovranno prevedere una superficie minima destinata a verde, mediante l'utilizzo di appositi contenitori e vasi da non interrare sotto la superficie dell'arenile. È fatto obbligo l'utilizzo di elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale. In particolare le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, tipiche dell'ambiente costiero mediterraneo, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta sia in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.
22. Gli spazi di pertinenza degli "Stabilimenti balneari" dovranno essere adeguatamente sistemati a verde: i progetti, sia per la realizzazione di nuovi stabilimenti, che per gli interventi sugli stabilimenti esistenti, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere in verde previste.

- 23.** Le strutture da installare per iniziativa privata su concessione, devono rispettare la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché utilizzare materiali e tipologie architettoniche che tengano conto della morfologia dei siti e delle tradizioni costruttive dei luoghi.
- 24.** Nelle concessioni con finalità turistico - ricreative potranno essere realizzate strutture per l'ombreggiamento di parti della zona per servizi spiaggia, aperte nei lati in modo da non precludere la visuale verso il mare e realizzate con materiali di facile rimozione.
- 25.** Qualora, per le naturali mutevoli condizioni dell'assetto morfologico della spiaggia (Lato Mare) non vi siano gli spazi sufficienti per il posizionamento delle *aree di Concessione Demaniale Marittima*, come previsto dai presenti dispositivi spaziali di Piano e dall'atto concessorio, è fatto obbligo limitare lo spazio assentito a concessione e i relativi manufatti alla nuova condizione morfologica e areale della spiaggia interessata dalle modifiche.
- 26.** Viceversa qualora le condizioni morfologiche dell'arenile fossero favorevoli ad un aumento della superficie occupabile per le concessioni demaniali marittime ricadenti nei settori di spiaggia (Lato Mare) maggiormente interessati da fenomeni di erosione, potranno esser valutati incrementi in profondità della superficie concessa. Su Relazione dell'UTC, il Responsabile può autorizzare "nuovi vertici topografici" per l'impianto dello Stabilimento balneare con l'occupazione delle nuove superfici individuate.
- 27.** La concessione n.8 (CDM vigente n.41) attualmente destinata a sosta e specchio acqueo con corridoio di lancio per attività parafly, verrà modificata in tipologia "stabilimento balneare" solo a seguito della scadenza del titolo concessorio.
- 28.** La concessione da assegnare n.38 dovrà essere affidata mediante appalto ad evidenza pubblica ed essere così organizzata:
- chiosco bar amovibile in legno di altezza max pari a 3 metri e superficie non superiore al 40% dell'area concessa;
 - area per posa tavoli, sedie e ombreggiatura, pari al 30% dell'area richiesta in concessione;
 - restante parte dovrà essere destinata a verde con annessi attrezzature per il tempo libero e la ricreazione e di arredo urbano.
- 29.** Nella concessione demaniale prevista per la fruizione con animali domestici il concessionario e i proprietari/detentori degli animali sono tenuti al rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e l'ulteriore normativa vigente in materia. Per l'area valgono le seguenti prescrizioni:
- l'area dovrà essere recintata con rete metallica plastificata di altezza non superiore a 2 metri e in corrispondenza degli accessi dovranno essere localizzati appositi cartelli informativi sulle regole di comportamento e cestini per la raccolta di rifiuti organici;

- all'interno della superficie in concessione dovranno essere predisposte strutture per la creazione di parti ombreggiate e tutte le attrezzature necessarie per il comfort degli animali (es. abbeveraggio, dispensatore palette e sacchetti per le deiezioni, etc.);
 - i proprietari/conduttori degli animali sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina, identificati con microchip o tatuaggio, e muniti di documentazione sanitaria che dimostri di essere in regola con le vaccinazioni, anche nel caso di animali provenienti dall'estero;
 - i proprietari/conduttori devono assicurare che l'animale abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera e dovranno, in particolare, evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci dei propri cani, che non dovranno arrecare disturbo al vicinato né manifestare aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti; in caso contrario saranno tenuti ad allontanarsi dalla spiaggia;
 - gli animali potranno fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante il tratto di spiaggia designato;
 - i proprietari/conduttori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
 - le deiezioni solide dovranno essere immediatamente rimosse, a cura del proprietario/conduttore, che dovrà essere munito di apposita palette/raccoglitrice, e depositate negli appositi contenitori dei rifiuti o allontanati a cura del conduttore stesso e destinati a smaltimento autorizzato.
- 30.** Gli "Stabilimenti balneari" possono, comunque, accogliere cani o altri animali da compagnia di piccola taglia, provvisti di museruola e guinzaglio, i quali dovranno essere sistemati nell'ultima fila di ombrelloni, adeguatamente segnalati. Resta vietato condurre l'animale sulla battigia, nel mare, nei locali ove si consumano i pasti, nelle cabine e nelle docce. I conduttori o accompagnatori dei cani dovranno avere al seguito idoneo sistema per la raccolta delle deiezioni solide, le quali dovranno essere immediatamente rimosse, a cura del proprietario/conduttore.
- 31.** Le aree CDM previste per lo "stazionamento di imbarcazioni", sono destinate alla sosta, l'alaggio e il varo di natanti di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 10,0 m (indicate nelle Tavole di progetto con rif. n.9 e n.35). Le aree dovranno opportunamente essere recintate e gestite a carico del concessionario, incluso il servizio di sorveglianza. È consentita la realizzazione di scivoli mobili con struttura di facile rimozione, per alaggio e varo natanti, nonché l'installazione di attrezzature atte a garantire l'esercizio della funzione assegnata. Tutte le

operazioni di sosta, alaggio e varo delle imbarcazioni, devono essere eseguite in condizioni di massima sicurezza per l'incolumità pubblica delle aree limitrofe e degli addetti ai lavori. In tali aree non è consentito il deposito o lo stoccaggio, neanche temporaneo, di carburanti, oli combustibili e ogni altro prodotto potenzialmente inquinante per il suolo e le acque e deve inoltre essere evitata qualsiasi forma di inquinamento dell'arenile e dell'ecosistema marino. In corrispondenza di detta concessione si prevede il posizionamento di un corridoio di lancio e uno specchio acqueo/campo boe per natanti a vela o a motore di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali aree dovranno essere concesse attraverso procedure ad evidenza pubblica.

- 32.** La "Area CDM per Stazionamento imbarcazioni da assegnare" n.9, destinata allo stazionamento di natanti, potrà prevedere un'area di superficie non superiore al 30% dell'area totale concessa per il servizio di piccola manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni.
- 33.** La "Area CDM per Stazionamento imbarcazioni da assegnare" n.6 è destinata allo stazionamento, varo e alaggio di piccole imbarcazioni da pesca. La gestione di tale area in termini di segnalazione e delimitazione, organizzazione degli spazi interni, sorveglianza, pulizia, servizi offerti, etc. è di esclusiva competenza comunale e quindi di carattere pubblico che non può essere oggetto di appalto per fini di lucro. In tali aree non è consentita la realizzazione di alcuna struttura di tipo permanente e il deposito o lo stoccaggio, neanche temporaneo, di carburanti, oli combustibili e ogni altro prodotto potenzialmente inquinante per il suolo e le acque. Tale concessione dovrà essere regolamentata con specifica ordinanza da emanarsi a cura della Capitaneria di Porto.
- 34.** I corridoi di lancio devono essere sempre destinati al pubblico uso per l'atterraggio e la partenza di unità a motore e a vela e realizzati nel rispetto di quanto previsto dalle ordinanze della competente Capitaneria di Porto.
- 35.** Gli specchi acqueei per l'installazione dei campi boe per l'ormeggio di natanti di lunghezza pari o inferiori ai 10 m, da localizzare ad una distanza minima di 200 metri dalla linea di riva, devono essere organizzati nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme di settore.
- 36.** Per l'ancoraggio di gavitelli e corridoi di lancio non è consentito l'uso di corpi morti in presenza di praterie a *Posidonia oceanica*. L'ancoraggio al fondo dei corridoi di lancio e di gavitelli può essere realizzato mediante i seguenti sistemi: sulle praterie di *Posidonia oceanica* e su fondi sabbiosi ancoraggi costituiti da molle, eliche o spirali avvitate al fondale; sui fondi duri ancoraggi con anelli di acciaio portati da barra e staffa cementati sul fondo; sui fondi sabbiosi misti a *Posidonia* potranno essere utilizzate le ancore ad espansione inserite nel fondale. È consentito l'utilizzo di catenarie in tensione attraverso apposito galleggiante sommerso o semisommerso ("jumper").

37. L'installazione di boe, gavitelli e pontili deve avvenire nel rispetto dei valori paesaggistici – ambientali, della tutela dei fondali e delle acque e delle normative di settore relativamente agli aspetti di sicurezza per la navigazione.
38. Il PCS prende atto che la Regione Calabria con la L.R. n°17/2005 art. 16 riconosce che la Lega Navale Italiana (LNI), o una sua delegazione territoriale, riconosciuta quale Ente morale con RD 28 febbraio 1907, n. 48 e sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa e di quello delle Infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza, possa partecipare ad un bando per l'assegnazione di un lotto già individuato nel PCS da assentire in concessione (destinato a Stabilimento balneare, zona ombreggiata, campo boe e relativi servizi).

Inoltre, la Regione Calabria prende atto nella citata fonte normativa del riconoscimento della LNI quale "Ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare, la promozione di attività culturali e sociali e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne" e richiama iniziative convergenti con gli obiettivi del PCS per quanto in esso contenuti.

Al fine di favorire le attività connesse ai riconoscimenti alla LNI sopra richiamati e ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.R. 17/2005 nell'ambito dei lotti disponibili e da assegnare in concessione come individuati nel PCS, previo espletamento di bando ad evidenza pubblica, secondo la vigente normativa in materia, il Comune di Siderno potrà destinare su richiesta della LNI il relativo lotto per il conseguimento delle finalità proprie dello stesso Ente richiedente.

Articolo 9. SL - Spiaggia libera

1. Nei settori di spiaggia liberi non è ammesso il rilascio di concessioni demaniali per il posizionamento di manufatti e attrezzature per lo svolgimento dei servizi turistico-ricreativi a supporto della balneazione.
2. In dette aree è consentito il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale. Durante le ore diurne i liberi fruitori potranno posizionare ombrelloni, sedie e sdraio o altre attrezzature da rimuovere obbligatoriamente al tramonto del sole e comunque nel rispetto delle Ordinanze balneari emanate dalla Regione e dall'Autorità marittima competente per territorio.
3. La pulizia di questi tratti di spiaggia è a carico del Comune; dovranno essere inseriti appositi cestini per la raccolta differenziata, soprattutto in corrispondenza delle principali vie di accesso. È comunque fatto obbligo a tutti i fruitori il mantenimento della pulizia e del decoro, nonché dell'integrità dei luoghi.
4. Potranno essere realizzati appositi percorsi di accesso da realizzare con materiali lignei coerenti al contesto paesaggistico e a contatto col suolo. Tali percorsi dovranno essere dimensionati in modo da garantire il loro utilizzo anche ai

portatori di handicap e comunque di dimensioni non inferiori a quanto riportato all'art. 7 comma 1 del PIR.

5. Il Comune garantisce, sui tratti di spiaggia destinati alla balneazione libera, un adeguato servizio di salvamento, secondo le specifiche emanate dall'Autorità Marittima. In caso di oggettiva difficoltà al servizio si provvederà ad installare cartelli monitori con la dicitura "Attenzione balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio". Per l'eventuale espletamento del servizio di salvamento è ammesso il posizionamento di torrette di avvistamento e salvamento a mare e di aree attrezzate per il pronto soccorso, da collocarsi stagionalmente, al fine di migliorare la sorveglianza alla balneazione e la sicurezza dei fruitori.
6. È ammessa l'assegnazione temporanea per una durata massima di 15 giorni, di aree da destinare a eventi occasionali e manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi e che vengano rimossi tutti i manufatti e le strutture, integralmente in ogni loro parte, alla conclusione dell'evento.
7. Durante le manifestazioni pubbliche programmate dall'Amministrazione comunale l'area dovrà essere lasciata libera. Pertanto i fruitori potranno posizionare ombrelloni, sedie e sdraio o altre attrezzature, da rimuovere obbligatoriamente al tramonto del sole, qualora l'area non sia utilizzata per lo svolgimento di eventi occasionali.
8. È ammesso il posizionamento di segnaletica e cartellonistica, esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la libera fruizione.

Articolo 10. SLE - Spiaggia libera - Fascia dei 5 metri della battigia

Nella fascia di battigia, profonda non meno di 5 m dalla linea di riva anche in corrispondenza delle aree di pertinenza dei corridoi di lancio, è vietato il posizionamento di attrezzature di ogni tipologia che possa compromettere il libero transito, quali la sosta e il posizionamento anche temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio e la sosta di natanti.

Articolo 11. AN - Area naturalistica

1. Negli ambiti sud e nord sono individuate dal PCS le aree in cui è stata riscontrata la presenza di cordoni dunali con vegetazione autoctona psammofila.
2. In tali ambiti è consentito il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica in prossimità dei percorsi e in prossimità delle delimitazioni delle zone maggiormente sensibili e vulnerabili.
3. Tali zone sono destinate alla salvaguardia ambientale ai fini della prevenzione dei fenomeni di erosione costiera e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare. Sono permessi esclusivamente interventi mediante infrastrutture leggere

e realizzate con materiali naturali, facilmente integrabili nel contesto ambientale oppure mediante tecniche di ingegneria naturalistica, che preveda l'eventuale utilizzo delle biomasse vegetali sedimentate naturalmente dal moto ondoso sulla spiaggia.

4. I percorsi pedonali dovranno essere realizzati lungo varchi già abitualmente frequentati attraverso il posizionamento di passerelle lignee (preferibilmente a giorno su pali) e delimitati in modo da garantire l'assenza di incidenza sulla vegetazione presente e sulle dinamiche sedimentarie delle dune.
5. È ammesso il posizionamento di recinzioni (es. palo-corda) ai fini della delimitazione degli ambiti sensibili e vulnerabili
6. Nell'Area Naturalistica (AN) non è ammesso:
 - il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale in genere oltre le aree designate allo scopo;
 - il libero transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli in genere;
 - la messa a dimora di strutture e manufatti di qualunque genere ad eccezione di quelli indicati ai punti precedenti;
 - l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali nonché l'alterazione della flora e della vegetazione naturale;
 - l'apertura di nuovi accessi, varchi, camminamenti, strade se non autorizzate;
 - lo sversamento di reflui e prodotti inquinanti;
 - l'impianto di specie vegetali aliene ed alloctone.

Articolo 12. ANR - Aree naturalistiche da riqualificare

1. Sono le aree individuate dal PCS per le quali risultano prioritarie le esigenze di riqualificazione e recupero naturalistico-ambientale, in quanto interessate da fenomeni di degrado, di perdita di naturalità dei luoghi, fenomeni di erosione delle superfici dunari, a seguito di modalità di utilizzo e di fruizione diffusa e incontrollata (transito di automezzi sulle superfici sabbiose, piste, varchi, rifiuti, degrado della vegetazione, ecc.).
2. In queste aree, per iniziativa dell'Amministrazione comunale, sono previsti interventi atti a favorire la protezione, il recupero ambientale e la rinaturalizzazione delle componenti ambientali interessate, quali ripristino delle formazioni dunari e degli habitat naturali, unitamente a infrastrutture leggere finalizzate a ridurre gli impatti ambientali della fruizione (passerelle, dissuasori, ecc.).
3. Le opere consentite sono quelle riconducibili alla categoria delle "opere di ingegneria naturalistica e ambientale" anche mediante l'utilizzo di biomasse vegetali sedimentate sulla spiaggia (*Posidonia oceanica*) e in ogni caso attraverso l'uso di materiali naturali ed eco-compatibili, tali che favoriscano la tutela e la rigenerazione spontanea degli habitat e il riequilibrio delle dinamiche evolutive

spontanee dei corpi sabbiosi, quali l'accumulo sedimentario da parte dei processi meteomarini e lo sviluppo delle formazioni dunari.

4. In queste aree, dove si conservano ancora caratteri naturali di pregio si dovranno utilizzare elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale. In particolare, nel rispetto dell'equilibrio ecologico, le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche.

Articolo 13. AV - Aree verdi attrezzate

1. Aree del Demanio Marittimo destinate ad ospitare percorsi di fruizione naturalistica attrezzati destinati all'esercizio di attività ricreative e/o sportive all'aperto per le persone di tutte le età.
2. I percorsi possono essere illuminati mediante segna passo o comunque proiettori a bassa diffusione e consumo al fine di ridurre il più possibile l'inquinamento luminoso.
3. È consentito l'inserimento di elementi di arredo urbano quali ad esempio panchine, fontanelle e cestini porta rifiuti.
4. Le zone ombreggiate potranno essere realizzate attraverso il posizionamento di alberature o strutture a pergolato di altezza non superiore a 3 metri e aperte su tutti i lati.
5. L'intera area deve essere progettata nel rispetto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in modo che anche i soggetti con ridotte capacità motorie possono accedervi e partecipare alle attività che ivi si svolgono.
6. Parti di dette aree potranno essere destinate ad ospitare servizi aggiuntivi per il miglioramento della fruizione come ad esempio servizi igienici, gazebo, chioschi bar, giochi per bambini, mini-golf, etc.. Le strutture, sempre di facile rimozione, realizzate dal Comune, sono gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale o, se ritenuto necessario, dalla stessa, realizzate e affidate in gestione a terzi nel rispetto della destinazione d'uso indicata dall'Amministrazione Comunale e mediante procedure di affidamento ad evidenza pubblica. Qualora la gestione fosse affidata a soggetti privati, questi dovranno garantire, oltre eventuali oneri concessori, servizi aggiuntivi a favore della Pubblica Amministrazione finalizzati alla gestione di un'area di riferimento anche maggiore dello spazio concessorio affidato, come ad esempio: gestione del verde; manutenzione degli impianti (irrigazione, illuminazione, etc.); manutenzione degli arredi urbani; pulizia e gestione della raccolta dei rifiuti; etc.. Nell'autorizzazione di servizi la controprestazione a favore del gestore consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

7. Il Comune, mediante bando pubblico di selezione, potrà concedere le aree demaniali destinate a verde pubblico attrezzato in servizio di gestione, custodia e manutenzione con annesse strutture ed attrezzature.
8. Le specie vegetali per gli impianti a verde devono essere appartenenti al contesto fitogeografico locale e corrispondenti al corredo floristico autoctono dell'ambito costiero di appartenenza, le cui caratteristiche possono soddisfare anche requisiti ornamentali.

Articolo 14. ASR - Area per attività sportive e ricreative per il tempo libero

1. Sono le aree individuate dal PCS occupanti alcune superfici del Demanio Marittimo Lato Monte. In tali aree è ammesso il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di strutture ricreative/sportive e/o servizi in genere che potranno essere gestite direttamente dal Comune o tramite soggetti privati mediante procedure di affidamento ad evidenza pubblica.
2. Qualora la gestione fosse affidata a soggetti privati, questi dovranno garantire, oltre eventuali oneri concessori, servizi aggiuntivi a favore della Pubblica Amministrazione finalizzati alla gestione di un'area di riferimento anche maggiore dello spazio concessorio affidato, come ad esempio: gestione del verde; manutenzione degli impianti (irrigazione, illuminazione, etc.); manutenzione degli arredi urbani; manutenzione delle attrezzature e delle strutture amovibili annesse alla gestione delle aree; pulizia e gestione della raccolta dei rifiuti; etc.. Nell'autorizzazione di servizi la controprestazione a favore del gestore consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
3. Tutte le strutture necessarie ad allestire le predette aree tematiche devono essere precarie ed amovibili.
4. Per i campi sportivi quali ad esempio campetti da tennis, calcio, polivalenti etc. la loro realizzazione deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative di settore.

Articolo 15. SPD - Spazio Parking Dog

1. Area del demanio marittimo individuata nell'ambito nord, tra le concessioni n. 32 e n. 33, per la fruizione libera con i cani durante la stagione balneare.
2. Lo spazio potrà essere utilizzato su iniziativa pubblica o privata previo rilascio di CDM con procedure di affidamento a evidenza pubblica ed esser dotato esclusivamente di un manufatto di servizi minimi di facile e rapido montaggio e altrettanta rimozione.
3. L'area dovrà essere recintata con rete metallica plastificata di altezza non superiore a 2 metri e in corrispondenza degli accessi dovranno essere localizzati appositi cartelli informativi sulle regole di comportamento e cestini per la raccolta di rifiuti organici.

4. I cani potranno fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante il tratto di spiaggia designato.

Articolo 16. AE - Area grandi eventi

1. Area del demanio marittimo, Lato Monte, destinata alla realizzazione di strutture e impianti di facile rimozione, necessarie per lo svolgimento di eventi temporanei ed occasionali quali concerti, spettacoli, manifestazioni culturali, eventi ricreativi, etc. Lo spazio potrà essere utilizzato su iniziativa pubblica o privata previo rilascio di CDM con procedure di affidamento a evidenza pubblica.

Articolo 17. Emissioni sonore

1. È fatto obbligo il rispetto dei valori limite di emissione e di immissione (v. art. 2 L. 447/95) come definiti al D.P.C.M. 1 marzo 1991 o definiti dal Piano di Classificazione Acustica.
2. Le emissioni di suoni e rumori devono essere opportunamente ridotte negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale attraverso il Regolamento di Polizia Urbana o altro provvedimento normativo. In particolare le attività particolarmente rumorose, quali la pulizia dell'arenile con mezzi meccanici, le manutenzioni, ecc., non devono essere svolte in orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 18. Emissioni in atmosfera

Tutte le attrezzature, gli apparati e gli automezzi a motore in uso che generino emissioni in atmosfera, devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, ovvero rispettare i limiti di emissione in atmosfera definiti dal costruttore.

Articolo 19. Approvvigionamento energetico, idrico e smaltimento dei reflui delle concessioni demaniali marittime

1. Per i manufatti quali ad esempio bar, punti ristoro, servizi igienici, potranno essere adottate soluzioni tecniche finalizzate alla sostenibilità energetica degli stessi attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. In particolare si potrà prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici nelle coperture. Può essere previsto un utilizzo alternativo o integrato di altre fonti di energia rinnovabile, previa verifica della fattibilità tecnica, ambientale e paesaggistica.
2. Le concessioni demaniali marittime disposte lato mare nella fascia centrale, dovranno essere connesse alle reti pubbliche esistenti il cui allaccio sarà a carico del concessionario. L'allaccio dovrà avvenire a garanzia della condizioni di sicurezza, attraverso impianti a norma.
3. Nel caso di punti ristoro, docce e servizi igienici e chioschi bar, qualora non siano connessi alle reti pubbliche, non è ammissibile il posizionamento di vasche di raccolta reflui interrate a tenuta stagna. Il rilascio di una nuova concessione dovrà essere subordinato alla realizzazione dell'allaccio alle reti pubbliche.

4. In caso di utilizzo di gruppi elettrogeni dovranno essere adottati opportuni accorgimenti tecnici ai fini della massima mitigazione dell'impatto sonoro, delle emissioni gassose e dell'impatto visivo. Le operazioni di manutenzione ordinaria e di rifornimento dei gruppi elettrogeni dovranno essere svolte in piena sicurezza adottando accorgimenti atti ad eliminare qualsiasi pericolo di sversamento accidentale di carburante o di altri materiali inquinanti sulla superficie del suolo. A tal fine si dovrà prevedere la localizzazione dei gruppi elettrogeni su uno strato contenitivo di materiale impermeabile che, in caso di caduta accidentale trattienga il carburante o altro inquinante e ne impedisca l'infiltrazione nel suolo.
5. I servizi igienici, le docce pubbliche e i punti ristoro dovranno prevedere adeguati sistemi per il risparmio idrico.

Articolo 20. Raccolta dei rifiuti

1. E' fatto obbligo per i concessionari posizionare all'interno della concessione idonei contenitori per la raccolta differenziata delle varie frazioni di rifiuti, coerentemente con le modalità di raccolta previste dal regolamento comunale, e individuare in accordo con il Comune, le aree e le modalità per il ritiro delle frazioni differenziate.
2. All'interno delle ambito demaniale dovranno essere disposti appositi contenitori per la raccolta differenziata e pannelli monitori ed informativi finalizzati alla sensibilizzazione dell'utenza.
3. È severamente vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere all'esterno delle aree e dei contenitori regolarmente adibiti allo scopo.

Articolo 21. Pulizia della spiaggia

1. Per la sistemazione e la pulizia dell'arenile in concessione, nei 30 gg. precedenti l'avvio della "stagione balneare" e comunque non oltre il 15 maggio di ogni anno, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente; nella comunicazione dovrà essere indicato il giorno/i, l'ora, la ditta incaricata ed il tipo di mezzo/i utilizzato/i per le operazioni interessate.
2. Il concessionario o gestore dovrà curare la pulizia e il decoro dell'area in concessione e dell'antistante arenile di libero transito; su eventuale richiesta dell'Amministrazione dovrà prevedere dei corridoi per l'accesso all'arenile di mezzi meccanizzati per la pulizia e sicurezza delle spiaggia.
3. La pulizia dei tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione è a carico del Comune.
4. L'eventuale allontanamento delle residui di biomassa derivante da banchi di Posidonia sedimentata, dovrà essere condotta esclusivamente se autorizzata, preferibilmente con mezzi manuali e in condizioni documentate di scarsa accessibilità alla balneazione. Sono in ogni caso da preferire soluzioni che prevedono l'allontanamento della Posidonia dalla spiaggia e l'accumulo dei depositi sul piede della duna, evitando così la rimozione e il trasporto in impianti di smaltimento o trattamento autorizzati.

Articolo 22. Viabilità ed accessibilità alla spiaggia

1. Gli accessi alla spiaggia dovranno essere localizzati come indicato nelle cartografie di progetto e comunque in corrispondenza di varchi già utilizzati e garantendo che non vi sia incidenza sulle componenti ambientali sensibili, come le dune. Gli accessi non regolamentati dovranno essere scoraggiati attraverso il posizionamento di dissuasori, recinzioni, segnaletica di divieto, etc.
2. Gli accessi al mare dovranno essere garantiti almeno ogni 200 metri di fronte mare, compatibilmente con le condizioni orografiche, e presentare una larghezza minima di 1,50 m. Le eventuali rampe di accesso dovranno avere una pendenza non superiore all'8%, per poter consentire l'accesso ai portatori di handicap.
3. Gli accessi dovranno essere mantenuti liberi dal posizionamento di manufatti e realizzati di dimensioni minime tali da consentire il facile accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
4. Non è ammessa l'apertura di accessi privati sul Demanio Marittimo, mentre sono sempre autorizzabili accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali, nel rispetto delle norme del presente Piano. I percorsi pedonali di accesso sono di uso pubblico, attuabili mediante progetti esecutivi d'iniziativa pubblica o privata convenzionata.
5. I percorsi di accesso alle concessioni dovranno essere obbligatoriamente realizzati a carico del concessionario mediante elementi modulari in legno assemblati in loco. Al termine della stagione balneare, dovranno essere rimossi in tutte le loro parti.
6. Nel settore centrale le concessioni dovranno essere disposte ad una distanza minima di 1,5 metri rispetto al muro di sottoscarpa del Lungomare al fine di realizzare le rampe di ingresso allo stabilimento e di pubblico accesso alla spiaggia.
7. È consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione. A tal fine, i concessionari hanno l'obbligo di individuare, localizzare e segnalare con apposita cartellonistica, specifici varchi. Tali varchi vanno localizzati nell'area in concessione (sia per quelle vigenti che per le previste da assegnare) e devono avere una larghezza minima di ml 1,50. In corrispondenza dei varchi i concessionari sono obbligati ad esporre un cartello avente formato cm 100 x 50 recante l'indicazione a caratteri cubitali "Ingresso Spiaggia Libera" Tale segnaletica deve essere realizzata senza opere di fondazione.
8. Le strade carrabili a senso unico di marcia e le piste ciclo-pedonali, previste per gli Ambiti sud e nord, dovranno essere realizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - l'esecuzione della nuova viabilità (veicolare e ciclo-pedonale) dovrà essere attivata congiuntamente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione dei corpi dunari limitrofi attraverso opere di ingegneria naturalistica, impianti a verde, etc.;

- nelle fasi di realizzazione si dovranno limitare al minimo indispensabile gli scavi, le trincee e il passaggio dei mezzi meccanici;
 - le aree di cantiere dovranno essere opportunamente recintate e interdetto al passaggio pedonale e ai mezzi non autorizzati;
 - la pista ciclo-pedonale dovrà avere una larghezza minima di 4.5 metri (3 m per la pista ciclabile e 1.5 m per il percorso pedonale);
 - la strada carrabile a senso unico di marcia dovrà presentare una larghezza minima di 4 metri (corsia 3 m + banchine laterali da 50 cm ciascuna), così come previsto dalle normative vigenti;
 - il tratto carrabile potrà essere separato dalla pista ciclopeditone mediante il posizionamento di un cordolo in cls prefabbricato o mediante l'uso di cromie differenti della pavimentazione;
 - la superficie dovrà essere realizzata con adeguate pendenze trasversali a garanzia dello sgrondo delle acque: per la strada carrabile $\geq 2.5\%$; per la pista ciclo-pedonale $\geq 1\%$;
 - favorire il drenaggio delle acque meteoriche attraverso sistemi a dispersione per infiltrazione naturale nel terreno (es. trincee drenanti, vasche di dispersione, etc.)
 - utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per contrastare il fenomeno del dilavamento superficiale e garantire una buona permeabilità delle pavimentazioni utilizzate, prediligendo l'uso di materiali ecocompatibili, limitando allo stretto indispensabile l'uso di conglomerati cementizi o asfalti.
 - il progetto per la realizzazione del percorso ciclo-pedonale e della strada carrabile dovrà garantire, anche durante le attività di cantiere, la tutela e salvaguardia dei cordoni dunali e della vegetazione di retrospiaggia esistente e che i percorsi sterrati non regolamentati siano oggetto di ripristino e rinaturalizzazione al fine di ricostruire l'habitat naturale evitandone la frammentazione.
9. La realizzazione del sottopasso carrabile e pedonale in corrispondenza del Torrente Mangiafico, trattandosi di area a rischio R4 così come individuata dal PAI, dovrà essere subordinata all'esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idraulico.

Articolo 23. Illuminazione

1. L'illuminazione dovrà essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento o disturbo; si dovranno unire le esigenze turistiche e di sicurezza con la naturalità dei luoghi stessi.
2. Le insegne di esercizio, posizionate all'interno delle concessioni demaniali, dovranno essere illuminate in maniera indiretta; sono vietate le insegne retroilluminate al neon. Tali insegne dovranno essere posizionate parallelamente alla linea di riva e non a bandiera.

Articolo 24. Abbattimento delle barriere architettoniche

1. I concessionari demaniali dovranno assicurare la fruibilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare alle persone con ridotta o impedita capacità motoria come quanto previsto dalle norme nazionali vigenti.
2. Gli stabilimenti balneari dovranno prevedere almeno un servizio igienico ed uno spogliatoio accessibile ai diversamente abili.
3. L'Amministrazione Comunale dovrà assicurare l'accesso carrabile e/o pedonale agli stabilimenti balneari dalla pubblica via e apposite aree sosta veicolare.

Articolo 25. Segnaletica

1. Per la riconoscibilità d'esercizio delle aree in concessione, dovrà essere predisposta opportuna segnaletica verticale all'ingresso degli impianti in prossimità dell'accesso al mare e lungo il percorso a monte della zona di soggiorno all'ombra. Tale segnaletica dovrà riportare i nomi dei relativi Stabilimenti e dei chioschi, oltre che il particolare costruttivo delle strutture di riconoscibilità - individuazione dello stabilimento, con indicazione di dimensioni, cromie, posizionamento.
2. Nella linea compresa fra la fascia di "spiaggia libera" e la fascia di "soggiorno all'ombra" sono posti cartelli bifacciali che indicano il divieto di comportamenti e attività che limitano o impediscono il passaggio delle persone, dei mezzi di servizio e di soccorso.
3. Dovranno essere chiaramente indicate le zone di Spiaggia Libera (SL), i servizi puntuali all'arenile (pronto soccorso, wc, ecc.) e gli eventuali divieti. In posizione ben visibile, in prossimità dell'accesso principale all'impianto, dovrà essere predisposta una bacheca per l'affissione di avvisi, ordinanze ecc.. E' fatto obbligo, in particolare, riportare in bacheca i dati relativi alle analisi sulla qualità delle acque di balneazione, oltre che l'inizio e la fine della stagione balneare.
4. A cura dei concessionari saranno segnalati con apposita cartellonistica specifici varchi, con larghezza minima di m.1,50, necessari a consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area concessa.
5. Il Comune, in corrispondenza dei varchi di accesso alla spiaggia, esporrà un cartello recante l'indicazione "SPIAGGIA LIBERA", i divieti e le sanzioni.
6. In caso di oggettiva difficoltà al servizio di salvamento a mare sui tratti di "spiaggia libera" e destinati alla balneazione libera, il Comune provvederà ad installare cartelli monitori con la dicitura "Attenzione balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio".

TITOLO 3. DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO

Articolo 26. Norme generali

1. Il rilascio o il rinnovo delle CDM potrà avvenire su istanza del concessionario nella quale esplicitamente è dichiarato che i concessionari "manlevano e tengono indenne il Comune e le Pubbliche Amministrazioni interessate al DM da ogni molestia, azione danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo inerente al rilascio della concessione stessa".
2. Altresì i concessionari "rinunciano a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo di qualunque natura e genere, presente o futuro, anche per danni alle opere autorizzate, derivanti da mareggiate, erosioni marine o da qualsiasi altro evento, sia per merito delle opere costruite sia per gli eventuali danni che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, a terzi dalla realizzazione delle opere oggetto di concessione".
3. Ogni struttura balneare dovrà essere dotata di idonea strumentazione antincendio, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 27. Rilascio di concessioni demaniali marittime

1. Il quadro normativo vigente impone il ricorso all'evidenza pubblica per l'assegnazione dei nuovi titoli concessori previsti dal PCS, dal Cod. Nav. e relativo Regolamento attuativo.
2. Le concessioni di aree demaniali marittime per finalità imprenditoriali sono sottoposte ai principi dell'evidenza pubblica sia nell'ipotesi in cui il relativo procedimento abbia inizio per volontà dell'Amministrazione Comunale sia nel caso in cui esso venga avviato a seguito di una specifica richiesta da parte di un soggetto interessato all'utilizzo del bene. Si tratta di una procedura comparativa, che deve essere condotta in ossequio ai principi di competizione, imparzialità e par condicio, trattandosi, appunto, di istanze concorrenti (così Tar Calabria, Sez. di Reggio Calabria, sentenza n. 236 del 24/03/2012).
3. Il Comune, titolare delle funzioni di amministrazione attiva, ai sensi dell'art. 4 della LR n. 17/2005, in attuazione del PCS dovrà predisporre un apposito bando pubblico per il rilascio delle CDM, specificando i lotti da concedere, le destinazioni, le opere che possono essere realizzate, la durata, nel rispetto della legislazione europea, nazionale e regionale, e delle presenti Norme.
4. Per quanto concerne le modalità di presentazione dell'istanza, i soggetti interessati al rilascio del titolo concessorio dovranno compilare l'apposito modello di domanda allegato al bando e produrre la documentazione prescritta, secondo le modalità ed entro i termini ivi indicati a pena di esclusione.
5. Nella domanda il richiedente dovrà specificare l'uso che intende fare del bene demaniale, la durata della concessione demaniale marittima, allegando una

relazione tecnica delle opere da eseguire, del piano della località e dei disegni particolari degli impianti in scala adatta e firmati da un professionista abilitato.

6. Le domande concorrenti presentate ritualmente saranno valutate dalla Commissione giudicatrice secondo i criteri predeterminati nel bando. Altrettanto, il rilascio della CDM in assenza del bando di gara che predetermini i criteri di scelta del concessionario è illegittimo per violazione di legge (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 maggio 2004, n. 4639).
7. La CDM è rilasciata per una durata adeguata (ancorché limitata) e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore eventualmente uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.
8. Il Comune, per l'assegnazione delle CDM, potrà stabilire in maniera preventiva nel bando eventuali criteri di premialità e di preferenza. La valutazione è compiuta in riferimento alla proposta tipologia insediativa, qualità dell'opera, offerta di servizi, rispetto degli standard funzionali, per come stabilito dal PCS.

Articolo 28. Procedure edilizie

1. Tutti gli impianti oggetto di CDM dovranno esercitare la funzione attribuita dal PCS in relazione alla zona di allocazione.
2. Chi intende esercitare l'attività di Stabilimento balneare, o altre funzioni assegnate dal PCS, che presuppongono la realizzazione di strutture edilizie, oltre a conseguire l'atto concessorio dell'area demaniale, deve effettuare al Comune Denuncia di Inizio Attività ai sensi del DPR 380/2001 e ss.mm.ii..
3. I progetti esecutivi relativi a manufatti di qualsiasi tipo dovranno essere sottoposti a specifica procedura di autorizzazione paesaggistica.
4. Nelle aree in concessione, nel rispetto dell'esercizio delle attività balneari e in funzione delle previsioni Urbanistiche vigenti, sono consentite sui manufatti esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché interventi di ristrutturazione ai fini dell'adeguamento igienico-statico-funzionale, previo/a Permesso/DIA rilasciata dal Comune dietro presentazione di apposita progettazione da sottoporre all'approvazione dell'UTC.
5. Nel caso in cui il Comune, anche per gli stabilimenti balneari, ritiene che sono opportuni adeguamenti nelle strutture o parti di esse, in quanto fatiscenti e contrastanti con il decoro del contesto, procederà ad avvisare il concessionario dandogli un tempo congruo per gli interventi necessari. Trascorso tale termine il Comune può sospendere o revocare la CDM per effetto dell'inerzia dimostrata dal concessionario.

Articolo 29. Rimozione opere eseguite e ripristino dei luoghi

1. Alla scadenza della CDM, o nei casi di estinzione, di revoca, di rinuncia o decadenza della stessa, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata e ripristinando lo stato originario dei luoghi.
2. Qualora il concessionario non adempia agli obblighi di ripristino entro il periodo fissato dall'Amministrazione, la stessa, o le Autorità pubbliche competenti, potranno ordinare d'ufficio la demolizione delle opere, per ripristinare lo stato antecedente dei luoghi, rimettendo le relative spese a carico del concessionario inadempiente anche in sua assenza.
3. Allo scadere della Concessione, le opere di difficile rimozione restano acquisite dallo Stato, senza risarcimento alcuno.

Articolo 30. Classificazione, disciplina e pubblicità dei prezzi

1. La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area, sia ai servizi e alle attrezzature offerte. Le fasce di classificazione sono 5, per come riportato nella Tabella A allegata al Regolamento.
2. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli Enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 Marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di Marzo dell'anno successivo. La comunicazione deve contenere altresì l'indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento.
3. Il Comune entro il 10 Aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo Regionale, che provvede ad inviarne una copia all'ENIT. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
5. Per i nuovi stabilimenti balneari, o in caso di sub-ingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività. I prezzi devono essere comprensivi di IVA.
6. Il concessionario deve esporre in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno due lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione. La tabella dovrà riportare, inoltre, lo stemma della Regione Calabria e richiamare gli estremi di approvazione dell'atto concessorio.

TITOLO 4. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO

Articolo 31. Disposizioni generali

1. La progettazione e la realizzazione delle attrezzature e dei manufatti funzionali alle attività turistico - ricreative devono essere realizzate conformemente alla vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e nel rispetto delle disposizioni delle presenti Norme.
2. Le "aree CDM per stabilimento balneare da assegnare" Lato Mare e le "Aree per Stazionamento imbarcazioni da assegnare" con i relativi specchi acquei, hanno l'obbligo in fase di progettazione di condurre le apposite verifiche di sicurezza rispetto alle condizioni meteomarine del paraggio.
3. Durante le fasi di installazione e rimozione dei manufatti a servizio delle concessioni dovranno essere rispettati i seguenti elementi di attenzione:
 - adottare, durante le fasi di cantiere, tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare fenomeni di diffusione di detriti, fenomeni di erosione della spiaggia e delle dune e dispersioni di polveri nell'atmosfera;
 - evitare sbancamenti e scavi che possano alterare la stabilità della spiaggia e delle dune e che sottraggano sedimenti dall'area di attuale pertinenza delle componenti del sistema spiaggia - duna;
 - recintare le aree vulnerabili e interdette al passaggio pedonale, limitando gli spazi allo stretto necessario per la messa in opera del manufatto;
 - limitare il passaggio di automezzi durante le fasi di lavorazione sull'arenile;
 - regolamentare i flussi ed i percorsi di accesso alle spiagge in modo da evitare un calpestio diffuso di aree sensibili.
4. Le tipologie costruttive, i materiali e i caratteri architettonici dovranno tener conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono.
5. I manufatti a servizio della concessione dovranno essere realizzati in modo da non costituire, per quanto possibile, ostacoli visivi verso il mare, soprattutto in corrispondenza dell'Ambito Centrale.
6. La geometria dei manufatti, previsti sia nell'arenile che lato monte, deve essere improntata alla massima semplicità, ai volumi geometrici regolari, con copertura preferibilmente piana.
7. Sono da prediligere i materiali ecocompatibili quali pietra, legno, etc.. I criteri progettuali dovranno essere indicati in maniera dettagliata nella relazione tecnica allegata al progetto poiché rilevanti ai fini della selezione delle richieste concorrenti.

8. All'interno degli stabilimenti balneari potrà essere previsto uno spazio centrale in cui localizzare tutti i servizi di supporto alla concessione quali docce, servizi igienici, zona pronto soccorso, eventuali depositi, bar o ristoranti.

Articolo 32. Caratteristiche tipologiche dei manufatti

Di seguito si riportano le tipologie di manufatti previsti per l'esercizio delle attività turistico - ricreative all'interno del Demanio Marittimo.

Passerelle

I percorsi pedonali di accesso all'arenile e alle concessioni demaniali marittime, il cui utilizzo è consentito a tutti i fruitori della spiaggia, devono essere realizzati mediante passerelle appoggiate sulla superficie del suolo o rialzate mediante pali, costituite da elementi modulari in legno assemblati in loco. Le passerelle devono avere una larghezza non inferiore a ml 1,50.

La loro realizzazione deve prevedere l'utilizzo di materiale e finitura impermeabili e antiscivolo. Il posizionamento dei moduli pedana deve essere finalizzato solamente alla predisposizione dei percorsi che rendano facilmente accessibili tutti i servizi di spiaggia esistenti all'interno della concessione, soprattutto per le persone con ridotte capacità motorie. Pertanto le passerelle per la discesa a mare avranno una pendenza inferiore all'8% . Gli stessi moduli potranno essere utilizzati per la costruzione dei basamenti per i manufatti dedicati ai servizi e di tutti i camminamenti dell'area in concessione. Sotto il piano di calpestio di pedane e passerelle potranno essere predisposti gli impianti necessari per il passaggio dei cavidotti per l'energia elettrica e flessibili per adduzione e smaltimento degli impianti idrici-fognari se previsti dal piano.

In corrispondenza dell'Ambito Centrale gli accessi agli stabilimenti balneari dovranno essere raccordati alla quota del piano strada del Lungomare e garantire l'accesso ai portatori di handicap.

Recinzioni e dissuasori

Le aree affidate in concessione dovranno obbligatoriamente essere delimitate con paletti in legno (max 1.50 m fuori terra) uniti tra loro mediante corda o sagola festonata. Da questa delimitazione è escluso il lato che si estende lungo la linea di battigia in quanto dovrà essere sgombro da qualsiasi impedimento per il transito dei bagnanti. Saranno vietate tutte le recinzioni che non rispondono a tali requisiti poiché potrebbero rendere difficoltoso od impossibile l'accesso alla pubblica spiaggia.

Al fine di tutelare i sistemi dunali ed impedire l'accesso e la frequentazione delle aree non suscettibili alla fruizione, è previsto l'inserimento di dissuasori a basso impatto paesaggistico realizzati con lo stesso criterio delle recinzioni delle aree di concessione (sistema palo-corda).

Per le concessioni in cui è prevista la fruizione da parte di animali domestici, si dovrà prevedere l'uso di reti metalliche plastificate di altezza non superiore ai 2 metri.

Ombrelloni

All'interno degli stabilimenti balneari, nelle zone d'ombra, è consentita l'installazione di sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale, da posizionare in modo tale da non precludere la vista del mare e che abbiano una superficie d'ombra non superiore a quanto concesso. Gli ombrelloni dovranno essere realizzati con struttura in legno o alluminio e copertura in fibre vegetali (es. cocco) o in tessuti naturali (es. cotone, lino, ecc.) bianchi o di colori tenui riconducibili alle terre tali da minimizzare l'impatto visivo. La distanza tra i punti d'ombra non potrà essere inferiore a 2.5 metri; il distacco verrà comunque stabilito sulla base della classe dello stabilimento balneare, come previsto alla tabella A del PIR.

Spazio bagnino e primo soccorso

All'interno degli stabilimenti balneari dovrà obbligatoriamente esser previsto uno spazio per bagnino e primo soccorso di altezza massima pari a 2.5 metri e larghezza minima di 3 metri. Per il servizio di salvamento a mare si dovrà prevedere in prossimità della battigia (sempre però all'interno dell'area in concessione) il posizionamento della torretta di salvamento.

Depositi

Per il ricovero di attrezzature il concessionario potrà prevedere l'inserimento di box deposito per un'altezza massima di 2.5 metri ed una larghezza di 3 metri. Qualora lo stabilimento balneare preveda il servizio bar ristorante dovrà essere obbligatoriamente prevista una parte di superficie da destinare a deposito di dimensioni non inferiori a 4.5 mq.

Cabine e spogliatoi

All'interno degli stabilimenti balneari potranno essere inseriti spogliatoi aventi una altezza massima di 2.5 metri ed una larghezza non inferiore a 1 metro; per i portatori di handicap gli spogliatoi dovranno presentare una larghezza minima di 1.5 metri.

Coperture

Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di sistemi di ombreggio a pergolato o tensostrutture di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale, da posizionare in modo tale da non precludere la vista del mare e che abbiano una altezza non superiore a 3 metri. Le strutture a pergolato dovranno essere realizzate mediante pilastri e travi con sezione quadrata non inferiore a 10x10cm adeguatamente ancorati alle pedane mediante sistemi in acciaio o infissi sul terreno qualora si ritenga opportuno. L'ombreggiatura del pergolato potrà essere realizzata mediante lamelle frangisole in legno inclinate, cannucciato, tavolato o attraverso teli intrecciati.

Tali coperture potranno essere realizzate anche nelle aree verdi attrezzate localizzate nel settore più interno del Demanio Marittimo e nelle concessioni previste per tale scopo lato monte.

Servizi igienici e docce

Negli stabilimenti balneari dovranno essere inseriti i servizi igienici e le docce. Le docce devono essere realizzate a cura dei gestori degli stabilimenti balneari con un numero minimo di una ogni cinquanta punti d'ombra. I servizi igienici e le docce dovranno essere collegati alle reti comunali. Nel caso in cui vi siano docce non collegate al sistema di smaltimento fognario, ma con dispersione delle acque, è fatto obbligo apporre un cartello che vieti l'uso di saponi e simili, nonché controllare l'uso delle stesse da parte degli addetti alla gestione.

I servizi igienici e le docce potranno essere annessi alla struttura principale dello stabilimento balneare o come corpo di fabbrica autonomo che presenti una altezza massima di 2.5 metri. Il numero di detti servizi sarà proporzionato sulla base della classe dello stabilimento balneare.

Chioschi bar o Ristorante

Tali manufatti dovranno essere localizzati all'interno delle aree affidate in concessione e presentare una altezza massima di 3 metri. Potranno essere previste due tipologie di servizio: vendita di prodotti e bevande preconfezionate o servizio ristorante, pizzeria e simili. Sulla base della scelta del servizio erogabile il concessionario dovrà presentare un progetto esecutivo che risponda ai requisiti minimi previsti dalle norme di settore. Il manufatto adibito a ristorante dovrà essere dimensionato in modo da ospitare al suo interno, il bagno per portatori di handicap, i servizi igienici (1 per il personale e 1 per gli utenti), il deposito per le attrezzature, una cucina o laboratorio di almeno 12 mq ed una zona con il banco – bar e il posizionamento di sedie e tavoli. L'interno dovrà essere realizzato, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria, con materiale impermeabile facilmente lavabile. Per il posizionamento di sedie e tavoli all'aperto si può prevedere la realizzazione di una pedana in legno eventualmente ombreggiata con le strutture descritte al punto "coperture".

Articolo 33. Caratteristiche tecnico-impiantistiche dei manufatti

1. Le concessioni demaniali disposte lungo la fascia litoranea individuata nell'Ambito centrale dovranno essere connesse alle reti comunali esistenti.
2. All'interno delle attività turistico - ricreative potranno essere adottate soluzioni tecniche finalizzate alla sostenibilità energetica delle strutture attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. In particolare si potrà prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici nei chioschi bar, nei punti ristoro e nei servizi igienici. In questo caso la copertura dei manufatti dovrà essere realizzata preferibilmente piana in modo da permettere l'eventuale inserimento di pannelli fotovoltaici per l'approvvigionamento energetico della struttura, che non devono essere visibili in prospetto. A tal fine i pannelli devono essere complanari alla copertura o presentare una pendenza minima. All'interno del fabbricato deve essere predisposto il vano tecnico per l'impianto di accumulo e di gestione dell'energia

prodotta. Per la produzione di acqua calda sanitaria potranno essere installati collettori solari.

3. Può essere previsto un utilizzo alternativo o integrato di altre fonti di energia rinnovabile, previa verifica della fattibilità tecnica, ambientale e paesaggistica. L'inserimento di sistemi per l'approvvigionamento derivanti da fonti rinnovabili potrà costituire elemento di premialità all'interno dei bandi per l'affidamento delle concessioni.
4. I servizi igienici, chioschi bar e punti di ristoro dovranno essere dotati di adeguati sistemi per il risparmio idrico (riduttori di flusso, rubinetti miscelatori monocomando, vaschette di scarico con doppio tasto o regolatore di flusso, etc.).
5. Gli "Stabilimenti balneari" e le aree per lo "stazionamento di piccole imbarcazioni" dovranno prevedere specifiche misure di sicurezza antincendio, quali estintori portatili o di condotta idrica di spegnimento incendi, collegata alla rete idrica pubblica e/o a serbatoi di riserva idrica.
6. L'impianto elettrico e di illuminazione dovrà essere conforme alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia e dovrà prevedere l'uso di apparecchi illuminanti a bassa diffusione e consumo.

Articolo 34. Sistemi costruttivi, materiali e colori

1. Negli ambiti interni al demanio marittimo è consentita esclusivamente la realizzazione di manufatti di facile rimozione; sono "strutture di facile rimozione" le strutture costituite da elementi componibili e facilmente trasportabili, assemblabili con giunzioni a secco e smontabili senza interventi demolitori e di rottura. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico.
2. I manufatti dovranno essere preferibilmente costituiti da elementi modulari in legno o acciaio, assemblati in loco, o da elementi prefabbricati. Le fondazioni, qualora necessarie, non potranno essere in nessun caso realizzate con getti in opera in cls.
3. Le soluzioni progettuali adottate per le nuove strutture, devono essere tese alla massima apertura delle visuali verso il mare limitandone al contempo l'impatto visivo, con particolare riguardo all'altezza.
4. Il rivestimento interno ed esterno dei manufatti dovrà preferibilmente essere realizzato con materiali naturali, es. legno di prima qualità, certificato e protetto da impregnante e/o vernice previo trattamento antitarlo, antimuffa e ignifugo.
5. La struttura portante dei manufatti potrà essere costituita da travi e pilastri in profilati di acciaio laminati a caldo ed un involucro pensato con un sistema a doppia parete in cui il rivestimento esterno, formato dalla disposizione ad intervalli compresi tra i 5 e i 15cm di listelli di legno, viene separato dalle pareti interne (la cui composizione può essere costituita da: un pannello in compensato e un pannello di finitura lavabile in Forex) attraverso un' intercapedine d'aria di 4/5 cm.

6. Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato, sarà obbligo la realizzazione del manufatto mediante l'uso di materiale compatibile con l'ambiente circostante.
7. Affinché si ottenga una visione unitaria dell'intervento, è preferibile l'uso della stessa tipologia di copertura (piana o a falde) e dei materiali di finitura esterna per tutti i manufatti da inserire all'interno della concessione.
8. I colori consentiti per le strutture ai fini turistico - ricreativi potranno presentare finitura naturale qualora venga utilizzato il legno o l'uso di tinte chiare al fine di minimizzare al minimo l'impatto visivo (es. bianco o colori tenui riconducibili alla terra).
9. Gli infissi da utilizzare dovranno essere realizzati con telaio in legno o pvc e vetri con caratteristiche antinfortunistiche; le dimensioni delle aperture dovranno essere progettate sulla base della funzionalità degli ambienti.
10. Le scelte progettuali dovranno in tutti i casi essere concordate con gli Uffici competenti preposti al rilascio della autorizzazione paesaggistica – ambientale necessaria per la realizzazione delle opere.

Articolo 35. Arredo urbano

1. Le sedute, i cestini per la raccolta differenziata, le fontanelle e i corpi illuminanti da disporre negli spazi pubblici dovranno essere scelti coerentemente con il contesto urbanistico e con quelle già esistenti.
2. La scelta degli arredi da utilizzare all'interno delle concessioni dovrà essere esplicitata all'interno dei progetti esecutivi predisposti dai concessionari.
3. Tutte le tipologie di arredo dovranno essere preferibilmente funzionali e dalle forme semplici, adottando materiali con limitata incidenza ambientale. L'Amministrazione comunale potrà individuare un abaco delle tipologie d'arredo da poter utilizzare.
4. La sistemazione e lo studio di caratteri adeguati per la segnaletica, sia di carattere ed interesse pubblico che quella per gli stabilimenti balneari e tutte le attrezzature in concessione in generale, deve considerare le esigenze della visibilità e chiarezza e contemporaneamente della non invasività.

TITOLO 5. FATTIBILITÀ GEOLOGICA (DELLE AZIONI DI PIANO) E RELATIVE PRESCRIZIONI

Articolo 36. Disposizioni generali

Lo Studio Geomorfologico relativo al P.C.S., in nessun caso, può essere considerato sostitutivo delle indagini geologiche e geotecniche sui terreni di fondazione per opere in elevazione ed a carattere permanente, né può essere utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria di alcun genere per le quali, invece, si impongono studi specifici ai sensi del D.M. 17.01.2018 – Aggiornamento “Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)” - Testo Unico e relativa Circolare del 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. “Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”.

In relazione a quanto riportato nell'elaborato G5_1 - CARTA DELLA FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI PIANO, per ciascuna area valgono le prescrizioni riportate agli articoli successivi.

Articolo 37. Classe 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni

1. In tale classe rientrano le aree, per come definite al capitolo “Pericolosità Geologica” della Relazione Geomorfologica, a:
 - “PERICOLOSITÀ BASSA O NULLA” (SOTTOCLASSE 1.A)
 - “PERICOLOSITÀ BASSA” (SOTTOCLASSE 1.B).
2. Per quanto concerne la SOTTOCLASSE 1.A si tratta di aree tendenzialmente stabili o con problemi di stabilità sempre modesti, in cui non sono state individuate penalizzazioni particolari di carattere geomorfico o geologico-tecnico. E' possibile qualsiasi tipo di costruzione nel rispetto della normativa vigente, senza l'adozione di particolari soluzioni e procedimenti costruttivi.
3. Per quanto riguarda le aree ricadenti nella SOTTOCLASSE 1.B è possibile qualsiasi tipo di costruzione nel rispetto della normativa vigente e nell'ottemperanza di quanto riportato all'art. 11 (Disciplina delle aree con bassa pericolosità di erosione costiera - P1) delle N. A. del PSEC.
4. Per gli interventi di nuova costruzione, relativamente ad opere in elevazione ed a carattere permanente (quindi strutture non amovibili), va verificato l'eventuale potenziale di liquefazione nelle relative zone di suscettibilità, mediante gli opportuni studi geologici e l'esecuzione di idonee campagne geognostiche.
5. L'intera area in esame (Ord.P.C.M. n. 3274 del 20/03/03 - ultimo aggiornamento 2015) ricade in zona sismica 1.

Articolo 38. Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni

1. In tale classe rientrano le aree, per come definite al capitolo “Pericolosità Geologica” della Relazione Geomorfologica, a “PERICOLOSITÀ MEDIA”.

2. In tali aree è ammessa la realizzazione di alcune tipologie di interventi per come previsto dall'art.10 (Disciplina delle aree con media pericolosità di erosione costiera - P2) delle N. A. del PSEC.
3. Nelle aree più prossime alla linea di riva, in cui è possibile risentire degli effetti di mareggiate nel caso in cui queste si manifestino con carattere di eccezionalità, appare opportuno valutare la possibilità di prevedere, in fase di progettazione, interventi e/o accorgimenti tecnici per contrastare gli effetti derivanti da avanzati fronti d'onda, generalmente di scarsa energia, che potrebbero verificarsi nel caso dei sopra menzionati eventi.
4. Per gli interventi di nuova costruzione, relativamente ad opere in elevazione ed a carattere permanente (quindi strutture non amovibili), va verificato l'eventuale potenziale di liquefazione nelle relative zone di suscettibilità, mediante gli opportuni studi geologici e l'esecuzione di idonee campagne geognostiche.
5. L'intera area in esame (Ord.P.C.M. n. 3274 del 20/03/03 - ultimo aggiornamento 2015) ricade in zona sismica 1.

Articolo 39. Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni

1. In tale classe rientrano le aree, per come definite al capitolo "Pericolosità Geologica" della Relazione Geomorfologica, a "PERICOLOSITÀ ALTA". Comprende la fascia di litorale (spiaggia) esposta al normale moto ondoso ed interessata da mareggiate autunno-invernali e le aree di retrospiaggia in cui possono risentirsi gli effetti derivanti da mareggiate di forte intensità o con carattere di eccezionalità.
2. In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, essendo possibile, soltanto, la realizzazione di alcune tipologie di interventi per come previsto dall'art. 9 (Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera - P3) delle N. A. del PSEC.
3. E' possibile, quindi, la realizzazione di nuove strutture esclusivamente amovibili e in conformità alla pianificazione comunale per come riportato al comma 1 - lettera b del sopra citato art. 9.
4. L'intera area in esame (Ord.P.C.M. n. 3274 del 20/03/03 - ultimo aggiornamento 2015) ricade in zona sismica 1.

Articolo 40. Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni

1. In tale classe rientrano le aree, per come definite al capitolo "Pericolosità Geologica" della Relazione Geomorfologica, a:
 - "PERICOLOSITÀ ELEVATA" (SOTTOCLASSE 4.A)
 - "RISCHIO IDRAULICO R4" (SOTTOCLASSE 4.B).
2. La SOTTOCLASSE 4.A comprende le aree a rischio per la presenza di torrenti o anche di modesti impluvi o fossi e dei loro apparati focali. In tali aree è

sconsigliata la realizzazione di opere ad eccezione, eventualmente, di apposite opere di attraversamento fluviale, di protezione e mitigazione o rimozione del rischio idraulico, che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione costiera, sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti (PSEC, PAI, ecc).

3. Per la SOTTOCLASSE 4.B è ammessa la realizzazione di alcune tipologie di interventi per come previsto dall'Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4) delle NAMS, che regolamenta tali aree. Tra le opere consentite, in base all'Art. 21 e per come riportato al comma 2 - lettera j, ci sono le occupazioni temporanee (strutture amovibili), se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena. Fermo restando l'assoluto divieto, all'interno di queste ultime aree, di opere di tipo edilizio, è consentita, quindi, la realizzazione di strutture a carattere stagionale, temporanee e facilmente rimovibili, nel pieno rispetto delle normative vigenti.
4. L'intera area in esame (Ord.P.C.M. n. 3274 del 20/03/03 - ultimo aggiornamento 2015) ricade in zona sismica 1.

APPENDICE 1. DISCIPLINA DELLE AREE A PERICOLO DI EROSIONE COSTIERA SECONDO IL PSEC

Disposizioni generali

Tutti gli interventi o modifiche del territorio ricadenti nelle aree vincolate P.S.E.C. sono soggette alla normativa del *“Piano Stralcio per la Difesa delle Coste (P.S.E.C.) e relative Norme di Attuazione”* approvate dal Comitato Istituzionale il 22.07.2014 ed adottate con pubblicazione sul B.U.R.C. Regione Calabria n.54 del 03.11.2014, di cui di seguito si riportano solo gli artt. d'interesse, mentre per il testo integrale si rimanda alle norme emanate.

Le aree a pericolo sono state perimetrate e riportate, oltre che nell'apposita Tavola “G3_Carta dei Vincoli PAI”, anche nelle Tavole G4_1 e G5_1.

Individuazione delle aree con pericolo di erosione costiera e prescrizioni generali - Art. 8 N. A. PSEC

1. Il Piano, sulla base della procedura riportata nella Relazione generale, individua le aree soggette a pericolo di erosione costiera così come riportate nella “Carta della pericolosità” (Elaborato 1.5.1) che distingue:
 - a) aree con alta pericolosità (P3);
 - b) aree con media pericolosità (P2);
 - c) aree con bassa pericolosità (P1).
2. Infrastrutture, manufatti ed edifici, interessati anche parzialmente dalle suddette aree di pericolosità, sono da considerare interamente soggetti alla disciplina della classe di appartenenza più di alta.
3. Nelle suddette aree continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del presente Piano, osservando le cautele, le disposizioni ed i vincoli contenute negli articoli seguenti.
4. Le prescrizioni di cui ai seguenti articoli non si applicano alle opere già autorizzate, e per le quali vi sia stato effettivo e regolare inizio lavori alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5; il Comune dovrà comunque tener conto della vulnerabilità degli immobili ai fini della redazione del Piano di Protezione Civile e delle relative misure di attuazione.
5. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi nelle zone di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - a) non aumentare le condizioni di pericolosità e di rischio, garantendo al contempo il recupero e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale dei luoghi;
 - b) non costituire un elemento pregiudizievole alla realizzazione di eventuali interventi per la riduzione o eliminazione della pericolosità e del rischio esistenti;

c) non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria ed urgente;

d) rispondere a criteri di sostenibilità ambientale e di basso impatto ambientale.

6. I livelli di pericolosità individuati sulla cartografia del presente Piano sono stati definiti con procedura analitica estesa a tutta la costa. In alcune situazioni morfologiche particolari caratterizzate dalla presenza di importanti rilevati stradali e/o ferroviari o di altre infrastrutture e di efficienti opere di difesa costiera è necessario, per la corretta valutazione dei livelli di pericolosità, condurre degli approfondimenti tecnici basati su analisi di dettaglio che riguardano in particolare lo stato di consistenza e di efficienza delle opere di difesa realizzate e dei rilevati stradali e/o ferroviari per valutare il reale grado di pericolosità.
7. Alle aree al di sopra della quota di 10 metri s.l.m. o retrostanti rilevati ferroviari, perimetrate a pericolosità da erosione costiera nel progetto di Piano, viene attribuito un livello di bassa pericolosità (P1).

Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3) - Art. 9 N. A. PSEC

1. Nelle predette aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione delle strutture esistenti senza ricostruzione;
 - b) realizzazione di nuove strutture esclusivamente amovibili e in conformità alla pianificazione comunale;
 - c) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii., senza aumento di superfici e di volumi;
 - d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;
 - e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio nei casi in cui ci si trovi nella zona di retrospiaggia già urbanizzata e si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 1. Aree protette da efficienti opere di difesa costiera;
 2. Aree interne rispetto a importanti rilevati stradali e/o ferroviari e infrastrutturali;
 - f) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;
 - g) interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;

- h) interventi volti alla mitigazione o rimozione del rischio idraulico sui tratti terminali dei corsi d'acqua (esclusa la *spiaggia emersa*, così come definita dall'art. 2) che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione costiera;
 - i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali), alle infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) e alle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti;
 - j) interventi puntuali di difesa costiera sulla terraferma volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al pericolo e rischio di erosione, senza aumento di superficie e di volume degli edifici stessi;
 - k) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie, canali) e di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione e che venga salvaguardata la *spiaggia emersa* così come definita al precedente art. 2;
 - l) interventi di difesa costiera per la mitigazione del rischio e interventi volti alla ricostituzione e/o ripascimento di spiagge erose e all'eliminazione degli elementi d'interferenza antropica.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), f) ed i) non è previsto il parere dell'ABR.
 3. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni.
 4. I progetti definitivi relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l), e di manutenzione straordinaria di cui alla lettera i) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere), redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR. Al fine di snellire i tempi di espressione del suddetto parere di cui comma 3, è auspicabile un confronto tecnico con l'ABR già in fase di redazione del progetto preliminare.
 5. Sugli edifici pubblici o privati, esclusi i manufatti e gli edifici vincolati ai sensi della legge n.1089/39 e della legge n. 1497/39 nonché di quelli di valore storico-culturale classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, già compromessi nella stabilità strutturale per effetto di mareggiate sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

6. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri. Al riguardo è opportuno salvaguardare gli ecosistemi dunari costieri esistenti e le zone di foce dei corsi d'acqua.
7. Nelle aree a pericolosità P3 è, inoltre, prescritto quanto segue:
 - a) L'utilizzo di strutture e complessi ricettivo-turistici, sia fisse che amovibili, è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti;
 - b) Le strutture amovibili, di cui alla precedente lettera a), nei periodi in cui non vengono utilizzate, dovranno essere poste in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

Disciplina delle aree con media pericolosità di erosione costiera (P2) - Art. 10 N. A. PSEC

1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti in area a pericolosità P3 di cui al precedente art. 9, sono ammessi anche:
 - a) gli interventi di sopraelevazione;
 - b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienicosanitario;
 - c) gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (esclusa la realizzazione di locali interrati o seminterrati) a condizione che siano presenti ostacoli naturali o antropici (comprese le opere di difesa costiera) ritenuti idonei a contrastare l'azione del moto ondoso.
 - d) gli interventi di nuova costruzione in lotto intercluso non ubicato fronte mare, se consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, escludendo la realizzazione di locali interrati o seminterrati;
 - e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, non rientranti tra quelle sovraelencate, corredate da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere) e redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera e) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni.

Disciplina delle aree con bassa pericolosità di erosione costiera (P1) - Art. 11 N. A. PSEC

1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità P2 e P3, è ammessa anche la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, previo adeguato studio di compatibilità (a firma congiunta geologo - ingegnere) dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera e di inondazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR, da presentare presso gli uffici competenti all'approvazione.
2. In presenza di costa alta e/o falesia, non ricadenti nelle perimetrazioni con pericolo di frana del PAI, la realizzazione di opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, necessitano di adeguato studio di compatibilità geomorfologica che valuti le condizioni di stabilità del versante in riferimento anche all'azione di scalzamento al piede ad opera del moto ondoso.

Interventi per la riqualificazione delle aree costiere - Art. 12 N. A. PSEC

3. In tutto l'ambito territoriale di applicazione del presente Piano, nel rispetto dei precedenti articoli, sono ammessi:
 - a) gli interventi di sistemazione, miglioramento, conservazione, recupero e riqualificazione paesaggistica e ambientale di tratti di costa finalizzati a ridurre il rischio, che favoriscano la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali e la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona, anche attraverso processi di recupero naturalistico botanico e faunistico;
 - b) gli interventi di difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare che sono assoggettati sia alle presenti norme (art. 9 comma 1 lettera g) sia alle Norme del PAI (pericolosità idraulica).

APPENDICE 2. DISCIPLINA DELLE AREE A RISCHIO IDRAULICO SECONDO IL PAI

Disposizioni generali

Tutti gli interventi o modifiche del territorio ricadenti nelle aree vincolate P.A.I. sono soggette alla normativa del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Calabria* secondo le “*Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia*” approvate dal Comitato Istituzionale del 31.7.2002, di cui di seguito si riportano solo gli artt. d'interesse, mentre per il testo integrale si rimanda alle norme emanate.

Le aree a rischio sono state perimetrate e riportate, oltre che nell'apposita Tavola “G3_Carta dei Vincoli PAI”, anche nelle Tavole G4_1 e G5_1.

Rischio idraulico - Art. 8 delle NAMS P.A.I.

Per ciascuna categoria di rischio, in conformità al DPCM 29 settembre 1998, sono definiti quattro livelli:

- R4 - rischio molto elevato: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone; danni gravi agli edifici e alle infrastrutture; danni gravi alle attività socio-economiche;
- R3 - rischio elevato: quando esiste la possibilità di danni a persone o beni; danni funzionali ad edifici e infrastrutture che ne comportino l'inagibilità ; interruzione di attività socio-economiche;
- R2 - rischio medio: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale senza pregiudizio diretto per l'incolumità delle persone e senza comprometterne l'agibilità e la funzionalità delle attività economiche;
- R1 - rischio basso: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono limitati.

Aree pericolose - Art. 9 delle NAMS P.A.I.

Nell'attuale stesura del PAI, sono definite aree pericolose quelle porzioni del territorio, corrispondenti ad un congruo intorno dei centri abitati e delle infrastrutture, in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolo, la cui effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e indagini di dettaglio. Sono individuate: b) aree di attenzione per pericolo di inondazione, che interessano tutti i tratti dei corsi d'acqua... per i quali non sono stati ancora definiti i livelli di rischio.

Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4 - Art. 21 delle NAMS P.A.I.

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, delle NdA PAI si persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.

2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
 - c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;
 - d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
 - e) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, previo parere dell'ABR, che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento;
 - f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
 - g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso, previo parere dell'ABR;
 - h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;
 - i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
 - j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria, di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR.
3. Non è richiesto il parere di cui al R.D. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), h) del precedente comma.

Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione - Art. 24 delle NAMS P.A.I.

1. [...]
2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi (Capitolo 5 delle Linee Guida P.A.I. Rischio idraulico) volti alla classificazione della pericolosità delle aree d'attenzione di cui all'art. 9 comma b. Tali studi verranno presi in considerazione dall'ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.
3. L'ABR, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2 (art. 24 NAMS PAI), provvede ad aggiornare la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all'art. 2 comma 2 delle NAMS PAI.
4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo (art. 24 NAMS PAI), ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4 (art. 21 NAMS PAI).

Nelle Tavole G3, G4_1 e G5_1 riguardo le aree a rischio idraulico, in corrispondenza di "Zone e Punti d'Attenzione", così come determinati in "Appendice B" delle Linee Guida aree a rischio inondazione del P.A.I. - che definisce i criteri di estensione delle "Aree di Attenzione" (art. 24 NAMS) - sono state incluse nelle perimetrazioni anche fasce di territorio, esterne ai corsi idrici, a rischio inondazione, la cui estensione è stata calcolata in funzione della presenza delle attuali arginature o assenza di queste.